

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, MAFFIOLETTI, TOSSI
BRUTTI, GALEOTTI, VETERE e FRANCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1991

Coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Le questioni connesse alla lotta alla criminalità organizzata ed alla cosiddetta «microcriminalità urbana» sono sempre più al centro del dibattito politico senza però che si concretizzino significativi risultati per il «diritto alla sicurezza» che rendano credibili le proposte, molto spesso troppo legate a momenti specifici di emotività dell'opinione pubblica più che a ripensamenti effettivi del modo di attuare l'opera di contrasto.

Lo stesso principio del «coordinamento», affermato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, ma ignorato dal Governo per lunghi anni, rischia ogni svuotamento e diviene addirittura possibile varco di stravolgimento isti-

tuzionale con la attuale sperimentazione dei cosiddetti piani di coordinamento del controllo territoriale, senza peraltro ottenere soddisfacenti risultati.

Nel contempo il Presidente del Consiglio riconosce che il «coordinamento» rimane il tema centrale su tre piani: politico, giudiziario ed amministrativo e chiede ancora una volta l'ampliamento degli organici e l'impiego delle polizie municipali nel controllo del territorio, senza specificare obiettivi, fini e competenze.

È opportuno che si evitino nebulosi dibattiti e proposte poco chiare, e come tali con scarso contenuto positivo, a che le questioni del diritto alla sicurezza e del

corretto uso ed impegno degli apparati di contrasto abbiano concreta ed autonoma definizione ed attuazione.

L'elemento di maggior spicco che si desume ancora dai dati delle singole foze di polizia è che resta operante - con qualche parziale modifica - un criterio più volte criticato che vuole che per le forze di polizia valga il metodo negativo che «tutti facciano di tutto» in netto contrasto con quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981.

Tutto ciò ha finito con l'allargare a dismisura il quadro delle sovrapposizioni operative e tecniche a causa della tendenza di ciascuno dei corpi in attività ad ampliare in modo scoordinato le proprie competenze, a coprire e mettere in operatività, senza alcun riferimento per la reciproca compatibilità ed interdipendenza, nuove strumentazioni e tecnologie.

In questo contesto si ritiene che l'impegno del Governo debba concentrarsi su due obiettivi fondamentali, correttamente da definire in sede parlamentare, quali il coordinamento e la conseguente specializzazione delle forze di polizia.

Più in dettaglio si ritiene che la delicata questione del coordinamento dei corpi di

polizia venga affrontata alla luce di un dibattito parlamentare, sottraendola ad un'estenuante «trattativa» di apparati motivata da ragioni di potere più che di interesse pubblico. Punto di riferimento di questo dibattito non può che essere l'ordinamento tracciato dalla legge n. 121 del 1981, a cui possono essere apportate le modifiche che si ritengono necessarie per evitare ciò che nessuno ha mai voluto, la sottovalutazione di questo o quel corpo. Ma avendo anche ben chiaro che non si possono modificare la natura di delicate istituzioni per soddisfare «inconfessabili gelosie» di corpo.

Il testo proposto affronta volutamente solo questo punto nodale rinviando ad un'ulteriore proposta una più dettagliata modifica della legge n. 121 del 1981, pur ormai necessaria. Così come si ritiene che debbano essere di conseguenza ulteriormente messi a punto in sede di modifica del codice di procedura penale i rapporti tra attività investigativa di iniziative delle forze di polizia ed attività di direzione della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero alla luce della creazione di effettive strutture interforze funzionalmente dipendenti dai soli organi di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il vice direttore generale responsabile del coordinamento e della pianificazione delle attività delle forze di polizia di cui all'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è preposto alle attività investigative, relative ai reati di criminalità organizzata. Per il coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia si avvale, a livello nazionale e decentrato, dei Servizi della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica Sicurezza.

2. Gli uffici centrali e territoriali dei Servizi di cui al comma 1 assumono una struttura interforze ed hanno autonomia funzionale.

3. Le strutture centrali e territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono al coordinamento interno ad ogni amministrazione dell'attività di contrasto del crimine organizzato, confluiscono negli organismi previsti dal comma 1 del presente articolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e della finanza, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione dei predetti servizi.

5. La polizia giudiziaria è tenuta, entro quarantotto ore dall'acquisizione di una notizia di reato riconducibile alla criminalità organizzata, a darne avviso agli uffici centrali e/o periferici della predetta polizia criminale.

6. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento dell'attività di coordinamento investigativo di tutti gli

organi e di servizi di polizia giudiziaria, nel rispetto dei principi fissati dai commi da 1 a 3 del presente articolo.

7. Per la nomina a vice direttore generale responsabile del coordinamento e della pianificazione delle attività delle forze di polizia sono richiesti i requisiti di esperienza e specifica professionalità acquisiti esclusivamente con il servizio operativo prestato nelle forze di polizia.